

	COGNOME NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO DATA DI NASCITA	COMUNE D' ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI	FIRMA
1				
	Documento riconoscimento:			
2				
	Documento riconoscimento:			
3				
	Documento riconoscimento:			
4				
	Documento riconoscimento:			
5				
	Documento riconoscimento:			
6				
	Documento riconoscimento:			
7				
	Documento riconoscimento:			
8				
	Documento riconoscimento:			
9				
	Documento riconoscimento:			
10				
	Documento riconoscimento:			
11				
	Documento riconoscimento:			
12				
	Documento riconoscimento:			
13				
	Documento riconoscimento:			
14				
	Documento riconoscimento:			
15				
	Documento riconoscimento:			
16				
	Documento riconoscimento:			
17				
	Documento riconoscimento:			
18				
	Documento riconoscimento:			
19				
	Documento riconoscimento:			

Modulo n°
raccolta.....

del Centro di

PETIZIONE POPOLARE per legiferare in materia di introduzione di norme emendative alla Parte V° del Decreto Legislativo 3 APRILE 2006 n° 152 relative alla definizione di INQUINAMENTO OLFATTIVO, allo Studio di Impatto Olfattivo, alla determinazione dei valori limite, alle sanzioni in caso di violazione ed all'inserimento di un nuovo Allegato XI che definisce i metodi di riferimento per la classificazione, il monitoraggio delle emissioni odorigene, le soglie di tollerabilità e le distanze dai centri urbani. Ai sensi dell'art. 50 della Costituzione Italiana e degli artt. 140 e 141 del regolamento del Senato della Repubblica e degli artt. 33 e 109 del regolamento della Camera dei Deputati

**Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Presidente della Camera dei Deputati**

I sottoscritti cittadini, premesso che:

--- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 alla parte V – “Norme in materia di tutela dell'aria e di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” non contiene alcuna definizione relativa all'inquinamento olfattivo, né quelle relative al disturbo olfattivo, alle emissioni odorigene ed all'impatto olfattivo;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 alla parte V non prevede per l'esercizio dell'attività e l'eventuale ubicazione di nuovi impianti, di cui si preveda la produzione di emissioni odorigene significative, la redazione di un apposito Studio di Impatto Olfattivo (S.I.O.), che ne stabilisca i parametri rispetto ai criteri di tollerabilità ed i valori limite delle emissioni odorigene oltre alle relative prescrizioni in materia autorizzativa e di ubicazione;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" all'art. 1 lettera d) stabilisce che occorre “mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi”, e ribadisce all'art. 2 lettera b) che si definisce “inquinante: qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso”;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 alla parte V non determina per gli impianti esistenti che producono emissioni odorigene le modalità del sistema di rilevazione del suo impatto tramite l'individuazione delle fonti odorigene significative, la loro caratterizzazione e la stima dell'impatto olfattivo, oltre che i metodi per la determinazione delle emissioni odorigene e per la determinazione dell'impatto olfattivo o dell'esposizione olfattiva attraverso il monitoraggio delle fonti emissive, che infine le opportune sanzioni in caso di violazione per superamento dei limiti emissivi previsti;

- la Corte di Cassazione ha recentemente confermato la rilevanza penale delle emissioni odorigene moleste in atmosfera (sezione penale 3 – sentenza n. 12019 del 10 febbraio 2015), “in quanto il reato di cui all'art. 674 codice penale (getto pericoloso di cose) è configurabile anche in presenza di “molestie olfattive” promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera anche se rispettoso dei relativi limiti di emissione previsti”;

chiedono

1) di intervenire, nei confronti delle rispettive assemblee attraverso la richiesta di adeguate misure legislative al fine di introdurre una serie di emendamenti integrativi alla Parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) agli artt. 268 – 269 – 271 – 279 e l'introduzione di un nuovo Allegato XI alla Parte V secondo le seguenti proposte di emendamento:

a) Inserire la definizione di inquinamento olfattivo al comma 1 dell'art. 268 i seguenti punti integrativi:

“fff) disturbo olfattivo: effetto negativo causato sulla persona dall'esposizione a un odore, associato all'intensità della percezione dell'odore, alla sgradevolezza dell'odore percepito, alla difficoltà di evitare la percezione dell'odore, alla suggestione che l'esposizione all'odore sia nociva per la salute; ggg) Inquinamento olfattivo: compromissione degli usi legittimi dell'ambiente, inclusi gli usi abitativi, ricreativi o turistici, causata dall'avvertimento di disturbo olfattivo da parte della popolazione; hhh) emissione odorigena: rilascio in atmosfera di odoranti atto a cagionare inquinamento olfattivo; il rilascio può essere diretto o indiretto, di tipo convogliato, diffuso o fuggitivo; iii) ricettore sensibile: posizione geografica sul territorio presso la quale l'inquinamento olfattivo deve essere contenuto entro livelli determinati in relazione alla destinazione d'uso attuale e prevista e alla densità abitativa dell'intorno del ricettore; jjj) impatto olfattivo: parametro oggettivo che, combinando intensità e frequenza di esposizione all'odore, esprime il livello di inquinamento olfattivo presso un ricettore sensibile sul territorio prodotto da una o più emissioni odorigene.”

b) Inserire il punto c) in fondo al comma 2 dell'art. 269 il seguente periodo: “c) dallo Studio di Impatto Olfattivo (S.I.O.) redatto secondo le indicazioni di cui all'Allegato XI, contenente l'individuazione delle emissioni odorigene significative, la caratterizzazione delle emissioni odorigene e la stima dell'impatto olfattivo delle emissioni.”

c) Inserire il comma 7 bis all'art. 269 con il seguente periodo: “7 bis) Qualora l'autorità competente per il controllo accerti che le emissioni odorigene di uno stabilimento producano un impatto olfattivo eccedente i criteri di tollerabilità, definiti secondo le indicazioni di cui all'Allegato XI, l'Autorità competente impone il rinnovo dell'autorizzazione e fissa i valori limite di emissione e le prescrizioni per il contenimento dell'impatto olfattivo.”

d) Inserire all'art. 271 nel sistema di monitoraggio di impianti esistenti: “5-quater) Ai fini del contenimento delle emissioni di odore e dell'impatto olfattivo delle emissioni, l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni secondo la procedura descritta nell'Allegato XI;”

e) Inserire il comma 8 dell'art. 279 delle sanzioni per inquinamento olfattivo: “La violazione da parte del gestore dei valori limite di emissione e delle prescrizioni fissati nell'autorizzazione determina l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 279;”

f) Inserire l'Allegato XI alla Parte V secondo il seguente schema:

1. Metodi di riferimento - I metodi per la determinazione delle emissioni odorigene e per la determinazione dell'impatto olfattivo o dell'esposizione olfattiva sono specificati di seguito. La caratterizzazione delle emissioni odorigene (determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore) è eseguita mediante olfattometria dinamica, applicando la norma UNI EN 13725, nell'edizione vigente. Fino alla pubblicazione dell'edizione di revisione della norma UNI EN 13725:2004, gli aspetti riguardanti il campionamento olfattometrico non compiutamente descritti in essa sono integrati con quanto previsto dall'Allegato 2 della D.G.R. Lombardia IX/3018 del 15/02/2012. Il campionamento e la caratterizzazione delle emissioni da sorgenti areali passive a ventilazione eolica naturale sono eseguiti secondo quanto previsto nel § 5.4.2 dell'Allegato 2 della DGR Lombardia IX/3018 (ossia mediante “wind tunnel”). La portata di odore da sorgenti areali passive a rilascio spontaneo profondo è determinata basandosi sulla determinazione o stima della portata volumetrica di aeriforme generato dalla massa e rilasciato in atmosfera; in particolare, la portata di odore associata all'essalazione di biogas di discarica può essere determinata sulla base della stima della portata volumetrica di biogas esalato dal corpo di discarica (per esempio mediante il metodo descritto nel documento UK-EA LFTGN07 “Guidance on monitoring landfill gas surface emissions”). Per la determinazione della portata di odore di sorgenti areali passive può essere adottato (in abbinamento alla determinazione mediante olfattometria dinamica su campioni di emissione) il metodo descritto nella UNI

Al fine del confronto fra l'impatto olfattivo delle emissioni odorigene di un'installazione e i criteri di tollerabilità, la determinazione dell'impatto olfattivo delle emissioni è eseguita mediante simulazione di dispersione atmosferica, secondo quanto previsto, fino all'entrata in vigore di norme tecniche nazionali o internazionali specifiche e prevalenti: la norma UNI 10796:2000, la norma UNI 10964:2001, l'Allegato 1 della D.G.R. Lombardia IX/3018 del 15/02/2012, la Parte V della Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 13-4554 del 09/01/2017.

La determinazione diretta dell'impatto olfattivo o dell'esposizione olfattiva, da abbinare alla determinazione dell'impatto mediante simulazione di dispersione, può essere eseguita mediante uno dei seguenti metodi, o una loro combinazione:

- indagini in campo con il metodo a griglia (UNI EN 16841-1) o con il metodo del pennacchio (UNI EN 16841-2);
- monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo, mediante distribuzione e analisi di schede di segnalazione (secondo quanto previsto dall'Allegato 3 della D.G.R. Lombardia IX/3018 del 15/02/2012) o mediante altre forme equivalenti di raccolta delle segnalazioni di disturbo olfattivo; la raccolta delle segnalazioni di disturbo olfattivo deve essere eseguita in modo da registrare l'identità del segnalatore, la sua posizione durante la percezione di disturbo olfattivo e la data e ora della percezione;
- monitoraggi in continuo dell'esposizione olfattiva di ricettori sensibili tramite instrumental odour monitoring systems (cosiddetti "nasi elettronici"); in merito a tali monitoraggi il WG 41 del CEN/TC 264 ha in corso di elaborazione una norma.

2. Definizioni - Oltre alle definizioni dell'art. 268 e a quelle, specifiche dei diversi metodi, indicate nei documenti menzionati nel § 1 del presente allegato, si applicano le definizioni seguenti: a) emissione odorigena significativa: l'emissione avente una portata di odore maggiore o uguale a 500 ouE/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ouE/m3; b) sorgente areale attiva: sorgente che rilascia in atmosfera una portata di aeriforme indotta da ventilazione meccanica forzata tale che la portata volumetrica specifica per unità di superficie della sezione di rilascio sia superiore a 50 m3/(h*m2) (ad esempio: biofiltri, cumuli aerati, vasche aerate); tali sorgenti rilasciano emissioni che, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 268, sono classificate come emissioni convogliate; c) sorgente areale passiva: sorgente la cui portata di aeriforme emessa non è indotta da ventilazione meccanica forzata oppure è indotta da ventilazione meccanica forzata tale che la portata volumetrica specifica per unità di superficie della sezione di rilascio sia inferiore a 50 m3/(h*m2); tali sorgenti rilasciano emissioni che, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 268, sono classificate come emissioni diffuse; d) sorgente areale passiva a ventilazione eolica naturale: sorgente areale passiva la cui emissione in atmosfera è principalmente associata al trasferimento di materia dalla superficie della sorgente all'atmosfera, connesso al vento o alla turbolenza atmosferica; (ad esempio: cumuli non aerati, vasche di sedimentazione degli impianti di depurazione acque reflue); e) sorgente areale passiva a rilascio spontaneo profondo: sorgente areale passiva la cui emissione in atmosfera è principalmente associata al trasferimento di materia dalla superficie della sorgente all'atmosfera, connesso alla generazione spontanea di aeriforme dalla massa sottostante la superficie di contatto con l'atmosfera e connesso invece in misura trascurabile al vento o alla turbolenza sopra la superficie (ad esempio: esalazione di biogas dal corpo di discarica senza abbancamento recente di rifiuto sulla superficie); f) tracciante: sostanza per la quale, indipendentemente dalla sua soglia di percezione olfattiva, sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) la concentrazione del tracciante nell'emissione odorigena è circa proporzionale alla concentrazione di odore dell'emissione stessa; ii) la concentrazione del tracciante nell'emissione odorigena è compresa nel campo di misura di un metodo normato per la determinazione del tracciante nell'emissione; se all'individuazione e al monitoraggio del tracciante nell'emissione è da affiancare il monitoraggio del medesimo tracciante nell'aria ambiente al fine di determinare l'impatto olfattivo dell'emissione odorigena, devono essere soddisfatte anche le seguenti condizioni: iii) la concentrazione del tracciante nell'aria ambiente in posizioni di bianco (non soggette all'impatto dell'emissione) è trascurabile o non rilevabile; iv) la concentrazione del tracciante nell'aria ambiente nelle posizioni di monitoraggio presso i ricettori sensibili è compresa nel campo di misura di un metodo normato per la determinazione del tracciante nell'aria ambiente.

3. Individuazione e caratterizzazione delle emissioni odorigene - La documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione dovrà contenere l'individuazione e la caratterizzazione di tutte le emissioni odorigene convogliate, diffuse e fuggitive. Per ciascuna emissione odorigena significativa dell'installazione dovranno essere riportate le seguenti informazioni: denominazione, descrizione dell'attività/impianto da cui si origina l'emissione, coordinate geografiche, quota altimetrica del suolo alla base della sorgente, altezza del punto di emissione (altezza della sezione di sbocco in atmosfera per sorgenti puntiformi, altezza del colmo della struttura di contenimento del letto bio-filtrante per i biofiltri, altezza del colmo della struttura di contenimento del liquido per le vasche) rispetto al suolo, area della sezione di sbocco per sorgenti puntiformi e della superficie emissiva per sorgenti areali, velocità e temperatura dell'effluente, portata volumetrica espressa in metri cubi all'ora riportati in condizioni normali (Nm3/h) e in m3/s a 20°C, concentrazione di odore [ouE/m3], portata di odore [ouE/s]. Per installazioni esistenti, la caratterizzazione delle emissioni odorigene (particolarmente della concentrazione di odore e della portata di odore) è eseguita mediante monitoraggio diretto, come previsto nel § 1 del presente allegato. Per stabilimenti/installazioni nuovi si farà riferimento a dati empirici riferiti ad impianti simili o a dati di bibliografia scientifica. Alla documentazione dovranno essere allegati i rapporti di prova riferiti all'installazione / stabilimento investigata, con l'indicazione dei dati relativi ai campionamenti (data, ora, posizione) ed al processo in atto durante il campionamento, ovvero citando la fonte nel caso di dati di letteratura scientifica.

4. Pianificazione di campionamenti e prove olfattometriche - La durata di ciascun campionamento e il numero di campioni prelevati per ciascuna emissione e in ciascuna delle condizioni operative del processo che genera l'emissione dovranno essere sufficienti e rappresentativi dell'emissione campionata, tenendo conto di precisione del metodo e intervallo di confidenza richiesto per raggiungere una conclusione valida (vedi anche Appendice G e J della norma UNI EN 13725:2004). È necessario effettuare i campionamenti almeno in condizioni di normale esercizio dell'impianto e in condizioni di regime dell'emissione. Nel caso di impianti/processi con condizioni operative o condizioni di esercizio variabili e conseguentemente emissioni odorigene variabili, è necessario effettuare più campionamenti per coprire tutte le principali condizioni operative, inclusa in particolare la condizione operativa che produce l'emissione odorigena massima (in termini di concentrazione di odore e di portata di odore). Le sezioni e i siti di misurazione devono essere conformi ai requisiti della norma UNI EN 15259:2008. Altresì si dovrà garantire la rappresentatività del campionamento nel rispetto del paragrafo 8 della stessa norma.

5. Classificazione del territorio e dei ricettori sensibili - Il gestore o proponente, nell'istanza di autorizzazione, oppure l'autorità competente per il controllo, nell'ambito delle attività di cui al comma 7 bis all'art. 269, classifica il territorio circostante all'installazione, in funzione della sensibilità dei ricettori. La classificazione del territorio e dei ricettori sensibili è eseguita considerando i seguenti elementi: continuità dell'occupazione: un'area presso la quale la presenza delle persone è continua è da considerare più sensibile di una presso cui la presenza delle medesime persone è breve, occasionale o saltuaria, livello di pregio del territorio, inteso rispetto al tipo di uso che del territorio è legittimamente fatto rispetto ai benefici anche economici che dall'uso legittimo del territorio è atteso e rispetto al grado di compromissione dell'uso che conseguirebbe alla presenza di inquinamento olfattivo. A questo scopo sono impiegate classificazioni del territorio esistenti e pubbliche, quali le seguenti: la classificazione ISTAT delle località (centro abitato, nucleo abitato normale, nucleo speciale, località produttiva, case sparse), la destinazione d'uso dell'area o la zona territoriale omogenea risultanti dagli strumenti urbanistici adottati dalle Amministrazioni Comunali. 1) Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale, classificate in zone territoriali omogenee A o B, 2) Edifici, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo, esclusi gli usi commerciale e terziario, e alta concentrazione di persone (es.: ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università), 3) Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione residenziale, classificate in zone territoriali omogenee diverse da A e B, 4) Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es.: mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti)); 5)

EN 16841-2:2016 Annex G. La determinazione di singoli odoranti o di traccianti nelle emissioni odorigene è eseguita mediante le pertinenti norme tecniche, secondo la gerarchia dei metodi di prova stabilita nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo, 6) Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica, 7) Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.

6. Requisiti per gli studi previsionali di impatto olfattivo - Oltre ai requisiti specificati nel § 1 del presente allegato, devono essere osservati i seguenti: nella simulazione di dispersione atmosferica delle emissioni odorigene il dominio temporale di simulazione deve essere costituito dai tre anni solari consecutivi più recenti, nella relazione di presentazione dello studio deve essere presentata una mappa di impatto in cui siano evidenti: a) il perimetro del dominio spaziale di simulazione; b) la corografia del territorio, fino a comprendere, oltre alle sorgenti di emissione, i ricettori sensibili e il centro abitato più vicino, utilizzando la Carta Tecnica Regionale o altri strumenti di rappresentazione cartografica ufficiale; c) le sorgenti di emissione; d) il confine di pertinenza dell'installazione, esclusi eventuali terreni non funzionali all'installazione pur se di proprietà del gestore; e) la classificazione del territorio secondo le classi di sensibilità dei ricettori specificata nel § 5 del presente allegato; f) la posizione dei ricettori sensibili; g) la curva di isoconcentrazione di odore corrispondente ai criteri di tollerabilità dell'impatto olfattivo; h) la curva di isoconcentrazione di odore corrispondente al valore di 1 ouE/m3 del 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore restituite dalla simulazione di dispersione; i) la curva di concentrazione di odore, non completamente racchiusa nel confine dell'installazione, cui corrisponda il massimo valore di concentrazione di odore. Nello scenario emissivo per le simulazioni di dispersione devono essere incluse solo le emissioni odorigene dell'installazione oggetto dell'istruttoria o del procedimento.

La relazione di presentazione dello studio dovrà contenere: 1) le ipotesi e le elaborazioni eseguite per la definizione dello scenario motivandone la scelta; 2) una tabella che riporti, per ciascuno dei ricettori sensibili individuati sul territorio, il 98° percentile, il 99,9° percentile e il 100° percentile (il massimo) delle concentrazioni orarie di picco di odore restituite dalle simulazioni di dispersione; se il software utilizzato non permettesse il calcolo del 98° percentile, tale tabella potrà essere omessa, ma il confronto fra l'impatto delle emissioni ed i criteri di valutazione definiti dovrà essere eseguito considerando i massimi globali delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate; 3) un commento circa le condizioni meteorologiche che determinano i risultati della simulazione nelle ore in cui, nei ricettori sensibili più significativi, la concentrazione oraria di picco di odore è maggiore del 99,9° percentile ("worst cases"); 4) le informazioni necessarie affinché le simulazioni possano essere replicate a cura dell'Autorità competente, impiegando il medesimo software usato dal proponente o un altro software.

7. Criteri di tollerabilità dell'impatto olfattivo - I criteri di tollerabilità dell'impatto olfattivo presso i ricettori sensibili, espresso come 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore calcolate sull'intero dominio temporale di simulazione (tre anni), sono fissati in funzione delle classi di sensibilità dei ricettori definite nel § 5 del presente allegato, come segue.

Classe di sensibilità	Criterio di tollerabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile del ricettore
1	1 ouE/m3
2	1 ouE/m3
3	2 ouE/m3
4	2 ouE/m3
5	3 ouE/m3
6	4 ouE/m3
7	5 ouE/m3

L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, può adottare, per l'area in cui è sita l'installazione oggetto del procedimento, criteri di tollerabilità dell'impatto olfattivo maggiori di quelli in tabella, purché siano verificate tutte le seguenti condizioni: a) l'installazione è esistente; b) l'istanza non prevede un aumento complessivo delle emissioni odorigene (in termini di portata di odore) rispetto al quadro emissivo odorigeno precedentemente autorizzato; c) l'istanza prevede l'applicazione delle Best Available Technologies (BAT) che abbiano effetto sulle emissioni odorigene dell'installazione. L'autorità competente può altresì adottare criteri di tollerabilità dell'impatto olfattivo minori di quelli in tabella, purché sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) l'installazione è non esistente; b) sui ricettori sensibili presso i quali le emissioni odorigene dell'installazione produrranno l'impatto sono sottoposti anche all'impatto olfattivo di emissioni di altre installazioni precedentemente autorizzate; c) l'area soggetta all'impatto olfattivo presenta caratteristiche peculiari che, affinché siano tutelati i particolari usi previsti dell'area (es.: sito di grande interesse turistico o di eccezionale pregio), richiedono l'adozione di criteri di tollerabilità più severi.

8. Definizione dei valori limite di emissione - L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, fissa i valori limite di emissione odorigena, espressi come concentrazione di odore [ouE/m3] e portata di odore [ouE/s], al fine di assicurare che l'impatto olfattivo presso i ricettori sensibili non ecceda i criteri di tollerabilità di cui al § 7 del presente allegato. L'autorità competente, in alternativa, al fine di assicurare che l'impatto olfattivo non ecceda i criteri di tollerabilità, definisce il valore limite di emissione di singoli odoranti o traccianti, individuati sulla base dei risultati dei monitoraggi condotti nella fase di caratterizzazione delle emissioni odorigene e sulla base dell'evidenza di una correlazione numerica fra le concentrazioni degli odoranti o dei traccianti in emissione e l'impatto olfattivo.

9. Prescrizioni da parte dell'autorità competente - Ove l'impatto olfattivo risultante dalle simulazioni di dispersione atmosferica ecceda, presso uno o più ricettori sensibili, i criteri di tollerabilità, l'autorità competente, al fine di ricondurre l'impatto odorigeno entro i criteri di tollerabilità:

- prescrive l'adozione dei presidi e dei sistemi di trattamento degli effluenti, selezionati tra quelli più idonei tramite le Best Available Technologies (BAT);
- individua le modalità tecnico-gestionali necessarie a eliminare o ridurre le emissioni odorigene, nonché l'eventuale piano di adeguamento e i tempi necessari per l'adeguamento stesso;
- prescrive nel caso di impianti esistenti, le cui emissioni odorigene non siano abbattibili sia attraverso i sistemi di trattamento degli effluenti che attraverso il piano di adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'impianto stesso secondo quanto previsto dall'art. 278 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- prescrive comunque i parametri di riferimento per impianti sia esistenti che nuovi, di cui si accerti o si preveda l'impatto da emissioni odorigene significative classificate secondo il § 7 del presente allegato, fissando la distanza minima per l'ubicazione in almeno tre chilometri dai centri e nuclei abitati delimitati come zone territoriali omogenee A e B ed in almeno un chilometro dalle case sparse, comunque con ubicazione nelle aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica;
- prescrive una specifica attività di informazione e di attiva partecipazione delle comunità interessate ai processi di monitoraggio di impianti con emissioni odorigene significative e la loro consultazione in fase di rinnovo o revoca della relativa autorizzazione integrata ambientale A.I.A.

2) Avviare la discussione parlamentare per l'inserimento degli emendamenti proposti nella parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

3) Chiedono che la presente petizione venga trasmessa a ciascun parlamentare e che una propria rappresentanza possa essere udita nelle opportune sedi istituzionali.

I sottoscritti firmatari sono informati, ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [codice in materia di protezione dei dati personali], che i promotori della sottoscrizione sono titolari dei dati compresi in questa dichiarazione. Sono altresì informati che tali dati saranno utilizzati per le sole finalità proprie della petizione in oggetto secondo modalità a ciò strettamente collegate. Sono altresì informati della facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

